

dossier

XIX Legislatura

20 dicembre 2023

Disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano

D.L. 161/2023, approvato dal
Senato – A.C. 1624



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nel settore della politica estera e della difesa

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - ~~X~~ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 182/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Affari esteri

TEL. 06 6760-4939 st_affari_esteri@camera.it - ~~X~~ [@CD_esteri](https://www.instagram.com/CD_esteri)

Dipartimento Difesa

TEL. 06 6760-4172 st_difesa@camera.it - ~~X~~ [@CD_difesa](https://www.instagram.com/CD_difesa)

Progetti di legge n. 208/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D23161b.docx

INDICE

Premessa	3
----------------	---

SCHEDE DI LETTURA

▪ Articolo 1 (<i>Piano Mattei</i>)	7
▪ Articolo 2 (<i>Cabina di regia per il Piano Mattei</i>)	11
▪ Articolo 3 (<i>Compiti della Cabina di regia</i>)	14
▪ Articolo 4 (<i>Struttura di missione</i>)	15
▪ Articolo 5 (<i>Relazione annuale al Parlamento</i>)	20
▪ Articolo 6 (<i>Disposizione finanziaria</i>)	21
▪ Articolo 7 (<i>Entrata in vigore</i>)	22

PREMESSA

[Martedì 19 dicembre](#) l'Assemblea del Senato ha approvato con modificazioni il ddl n. [936](#) di conversione in legge del decreto-legge n. 161 del 2023, sulle disposizioni urgenti per il *Piano Mattei* per lo sviluppo in Stati del Continente africano (**scadenza il 14 gennaio 2024**).

Il Provvedimento era stato previamente esaminato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) in sede referente.

[Qui](#) l'*iter* al Senato.

[Qui](#) il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 n. 57, nel corso del quale è stato approvato il decreto legge in esame.

Il provvedimento è composto da sette articoli.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, il Piano persegue la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza.

L'**articolo 1**, in particolare, stabilisce che la collaborazione dell'Italia con i Paesi africani è attuata in conformità con il **Piano strategico Mattei**, di durata quadriennale e aggiornabile anche antecedentemente scadenza. Il medesimo articolo individua ambiti di intervento e priorità di azione del Piano e prevede che il medesimo venga adottato con decreto del Presidente del Consiglio, **previo parere delle Commissioni parlamentari** (quest'ultima previsione è stata inserita nel corso dell'esame in sede referente).

L'**articolo 2** istituisce la **Cabina di regia** per la definizione e l'attuazione del Piano (i cui compiti sono definiti dal successivo articolo 3).

L'**articolo 3** definisce i **compiti della Cabina di regia** istituita dal precedente articolo 3.

Al fine di supportare le attività connesse al Piano Mattei e i lavori della Cabina di regia, l'**articolo 4** istituisce, a decorrere dal 1° dicembre 2023, una apposita **struttura di missione** presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, individuandone la composizione e le funzioni alla stessa attribuite.

L'**articolo 5** prevede che entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmetta alle Camere una **relazione sullo stato di attuazione del Piano**, previa approvazione da parte della Cabina, che indichi le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano Mattei e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti.

L'**articolo 6** quantifica gli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di missione di cui all'art.4 e provvede alla relativa copertura.

L'**articolo 7** dispone che il decreto legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Schede di lettura

Articolo 1 (Piano Mattei)

L'articolo in esame stabilisce, al **comma 1**, che la **collaborazione dell'Italia con i Paesi africani** è attuata in conformità con il **Piano strategico Mattei**.

Con una modifica in sede referente, si stabilisce che **il piano viene adottato con decreto del Presidente del Consiglio, previo parere delle Commissioni parlamentari**. Queste si esprimono entro 30 giorni, decorsi i quali il piano è comunque approvato.

Al **comma 2** vengono indicati i **settori di particolare interesse** del Piano, che coprono un gran numero di ambiti: dalla **cooperazione allo sviluppo** alla **salute**, dal **partenariato energetico** al **contrasto all'immigrazione illegale**.

Il **comma 3** chiarisce che il piano prevede **strategie territoriali**, riferite a specifiche aree del continente africano.

Il **comma 4** fissa in **quattro anni** la durata del piano, prevedendo però che esso possa essere aggiornato anche prima della sua scadenza.

Il **comma 5**, infine, stabilisce che il Piano Mattei costituisce la cornice entro cui le **diverse amministrazioni dello Stato** svolgono le proprie attività di programmazione, di valutazione d'impatto (*inciso aggiunto in sede referente*) e di attuazione degli interventi, ciascuna nel proprio ambito di competenza.

I settori di collaborazione tra Italia e Paesi africani, nella cornice del Piano Mattei, sono i seguenti:

1. **cooperazione allo sviluppo**;
2. promozione delle **esportazioni** e degli **investimenti**;
3. istruzione;
4. formazione superiore e formazione professionale;
5. ricerca e innovazione;
6. salute;
7. agricoltura e sicurezza alimentare;
8. approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle **risorse naturali**, incluse quelle idriche ed energetiche;
9. **tutela dell'ambiente** e adattamento ai cambiamenti climatici;
10. ammodernamento e potenziamento delle **infrastrutture**, anche digitali;

11. partenariato nell'**aerospazio** (settore aggiunto in sede referente);
12. valorizzazione e sviluppo del **partenariato energetico**, anche nell'ambito delle fonti rinnovabili, dell'**economia circolare e del riciclo** (*quest'ultimo inciso aggiunto in sede referente*);
13. **sostegno all'imprenditoria**, in particolare a quella giovanile e femminile;
14. promozione dell'**occupazione**;
15. turismo;
16. cultura;
17. prevenzione e contrasto dell'**immigrazione irregolare** e gestione dei flussi migratori legali.

L'**ampiezza dei settori di collaborazione** coinvolti nel Piano Mattei (e la sua rilevanza per l'agenda di governo) è confermata dal fatto che il provvedimento in esame, di iniziativa del Presidente del Consiglio e del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, è stato presentato (circostanza assai poco frequente) con il **concerto di tutti i ministri**.

• *Il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo*

A tal riguardo ed in estrema sintesi si ricorda che il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo è stato interamente ridelineato [legge 11 agosto 2014, n. 125](#) (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), entrata in vigore il 29 agosto 2014. La nuova disciplina, sulla quale il legislatore è ulteriormente intervenuto dopo l'entrata in vigore, ha adeguato la normativa italiana ai principi e agli orientamenti emersi, nel corso degli ultimi venti anni, nella Comunità internazionale sulle problematiche dell'aiuto allo sviluppo.

In particolare, la riforma ha stabilito il principio secondo cui la cooperazione per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace è "**parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia**", e che essa "si ispira ai principi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La sua azione, conformemente al principio di cui all'articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato". La citata normativa ha, inoltre, conferito al **MAECI** una regia di carattere politico del sistema di cooperazione, rappresentata anche dall'istituzione della carica di Viceministro competente per la cooperazione allo sviluppo. Il MAECI, inoltre, nell'espletamento della sua funzione, è affiancato dal Parlamento e da attori non istituzionali.

In particolare, **il Parlamento** esercita poteri di indirizzo e controllo attraverso l'espressione, da parte delle competenti Commissioni parlamentari, di un parere sul Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, che contiene gli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo italiana.

Il quadro degli attori della cooperazione è quindi particolarmente articolato: il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (**MAECI**) detiene la responsabilità politica, con un ruolo particolare per la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (**DGCS**); l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (**AICS**) è il braccio tecnico-operativo del sistema italiano di cooperazione; il Ministero dell'Economia e delle Finanze (**MEF**) è il principale erogatore di APS, mentre **Cassa Depositi e Prestiti** è stata identificata come Istituzione Finanziaria per la Cooperazione e Banca di Sviluppo. Altri ministeri partecipano alla pianificazione politica attraverso il Consiglio Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (**CICS**), ed attori della società civile, enti locali e organizzazioni for-profit vi hanno parte attiva grazie al Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo (**CNCS**).

Ai sensi della legge n. 125 del 2014, che disciplina la cooperazione allo sviluppo italiana, il **Documento triennale di programmazione ed indirizzo** rappresenta il testo di riferimento fondamentale di tutto il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo. L'ultimo [Documento triennale 2021-2023](#) è stato approvato dal Consiglio dei Ministri (15 giugno 2022), dopo l'esame da parte delle commissioni Affari esteri di Camera e Senato, che si sono espresse sul corrispondente schema di decreto [AG 316](#)., rispettivamente, il 17 novembre 2021 ([parere favorevole con osservazioni](#)) ed il 16 novembre 2021 ([parere favorevole](#)).

Il Documento ha identificato per il triennio 2021-2023, **20 Paesi prioritari**, scelti per legami storici, relazioni bilaterali consolidate, ragioni di politica estera, stabilità e sicurezza internazionale: 11 in Africa (Egitto, Tunisia, Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Burkina Faso, Mali, Niger, Senegal, Mozambico), 4 nell'area mediorientale (Giordania, Iraq, Libano, Territori Palestinesi), 1 nell'Europa balcanica (Albania), 2 in Asia (Afghanistan, Myanmar), 2 in America latina (Cuba, El Salvador). **I settori di intervento** identificati come prioritari dal Documento triennale sono i seguenti: sviluppo economico (con particolare *focus* sull'occupazione di donne e giovani), sviluppo sostenibile, sicurezza alimentare, sostegno ai sistemi sanitari pubblici, protezione dei minori e, più in generale, attività di *institution building*. Trasversale a tutti i settori è l'uguaglianza di genere, che mira a favorire l'emancipazione femminile e a rafforzare processi di crescita ad ampio spettro. Nell'attività di programmazione degli interventi, la Cooperazione italiana ha come punto di riferimento le 5 "P" (Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partenariato) dell'Agenda 2030, il paradigma cui la Comunità internazionale ha aderito con l'obiettivo di consegnare alle generazioni future un pianeta all'insegna della sostenibilità.

Si ricorda, infine, che un apposito allegato allo stato di previsione del MAECI riporta, come previsto dall'art. 14 della legge n. 125 del 2014, **tutti gli stanziamenti**, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, **anche in parte**, al finanziamento di interventi a sostegno di

politiche di cooperazione allo sviluppo (per quanto riguarda il ddl bilancio 2024, attualmente all'esame del Parlamento, si veda l'allegato n. 28 dello stato di previsione del MAECI).

Articolo 2 *(Cabina di regia per il Piano Mattei)*

L'articolo in esame istituisce la **Cabina di regia** per la **definizione e l'attuazione del piano** (i cui compiti sono definiti dal successivo articolo 3).

Ai sensi del **comma 1**, la cabina di regia è **presieduta dal Presidente del Consiglio**, ed è composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (con funzioni di vice presidente), da altri **ministri**, dal presidente della **Conferenza delle regioni** e province autonome e da rappresentanti di agenzie e società pubbliche che operano nel settore. Fanno parte della cabina anche rappresentanti di **imprese a partecipazione pubblica ed università**, oltre che esponenti “della società civile e del terzo settore”, individuati con decreto del Presidente del Consiglio.

Il **comma 2** prevede che, su delega del Presidente del Consiglio, la cabina **possa essere convocata e presieduta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**.

Il **comma 3** stabilisce che per la partecipazione all'organo **non spettano compensi**, gettoni di presenza o rimborsi spese.

Il **comma 4** stabilisce che il segretariato della cabina di regia è assicurato dalla **struttura di missione**, disciplinata dal successivo art. 4.

Oltre al Presidente del Consiglio e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, fanno parte della cabina di regia, ai sensi dell'articolo in esame:

- il vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale delegato in materia di cooperazione allo sviluppo;
- il **vice Ministro delle imprese e del made in Italy** delegato in materia di promozione e valorizzazione del made in Italy nel mondo;
- il **vice Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica** delegato in materia di politiche e attività relative allo sviluppo sostenibile (*previsione aggiunta in sede referente*);
- il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
- il direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
- il presidente dell'**ICE**-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
- un rappresentante della società **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**;

- un rappresentante della società **SACE** S.p.A.;
- un rappresentante della società **Simest** S.p.A.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, vengono individuati gli altri membri della cabina, scelti tra:

- rappresentanti di **imprese a partecipazione pubblica**;
- rappresentanti di imprese industriali (*previsione aggiunta in sede referente*)
- rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane (*previsione aggiunta in sede referente*) e del sistema dell'**università** e della ricerca;
 - rappresentanti della **società civile** e del terzo settore;
 - rappresentanti di enti pubblici o privati;
 - **esperti** nelle materie trattate.

• *Il ruolo di Cassa depositi e prestiti nella cooperazione allo sviluppo*

Cassa depositi e prestiti SpA è autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la Cooperazione internazionale allo sviluppo (c.d. *braccio finanziario della cooperazione*), nonché di banca di sviluppo, con facoltà di operare in tutti i Paesi in via di sviluppo. Una [convenzione MAECI-AICS-Cassa depositi e prestiti \(CDP\)](#) firmata il 14 dicembre 2020 (ed emendata il 1° febbraio 2021) ne regola i rapporti in attuazione dell'articolo 22, commi 2 e 5, della legge 125/2014.

Dal 1° gennaio 2016 CDP effettivamente gestisce il più importante strumento della cooperazione allo sviluppo, che è il **Fondo rotativo per la Cooperazione allo sviluppo** (istituito dall'art. 26 della legge 227/1977), essenzialmente diretto ai finanziamenti a Stati sovrani, quindi a Governi (settore pubblico sovrano) e, in aggiunta a ciò, essa è stata autorizzata, a partire dal 2017, ad utilizzare anche proprie risorse rivenienti dal risparmio postale.

Al riguardo si ricorda che l'Italia fornisce ai Paesi in Via di Sviluppo **prestiti agevolati a condizioni concessionali** come strumento di cooperazione internazionale allo sviluppo. Questi vengono finanziati tramite il Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), gestito da Cassa Depositi e Prestiti (CDP). L'approvazione dei prestiti è **responsabilità del Ministero degli Affari Esteri** e della Cooperazione Internazionale (MAECI), mentre **la progettualità e l'implementazione nei paesi** riceventi sono di competenza dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). Per approfondimenti si veda [qui](#)

CDP è stata autorizzata (art. 22, comma 4 della legge 125/2014 e art. 5, comma 7, lett. a) del decreto legge 269/2003 convertito, con modificazioni dalla

legge 326/2003) a destinare **risorse proprie**, nel limite annuo stabilito con separata convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, a iniziative di cooperazione allo sviluppo anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, ovvero con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali.

Ai sensi del comma 493 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) **Cassa depositi e prestiti S.p.a.** gestisce anche il **Fondo per il clima** (istituito dai commi 488-497, della richiamata legge 234/2021) sulla base di apposita convenzione con il Ministero dell'ambiente, che disciplina l'impiego delle risorse del Fondo medesimo. In attuazione di tale disposizione, la disciplina di dettaglio del FIC è stata emanata con il [D.M. 21 ottobre 2022](#).

Si ricorda che il **Fondo per il clima** è un **fondo rotativo** istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale, dei quali l'Italia è parte.

In base al primo periodo del comma 494 – al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima, affiancandone l'operatività e potenziandone la capacità d'impatto – **la Cassa depositi e prestiti Spa può intervenire** sia nell'esercizio delle proprie funzioni di istituzione abilitata a svolgere compiti di esecuzione dei fondi e delle garanzie di bilancio dell'UE, nonché di altri fondi multilaterali, sia mediante l'impiego delle risorse della gestione separata, con interventi di finanziamento sotto qualsiasi forma, inclusi l'assunzione di capitale di rischio e di debito ed il rilascio di garanzie, anche mediante il cofinanziamento di singole iniziative.

A tal riguardo si osserva che il disegno di legge di bilancio per l'anno 2024, attualmente all'esame del Parlamento (cfr. comma 17, art 88 A.S 926-A) prevede **l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 494** dell'art. 1 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), secondo il quale le esposizioni della Cassa depositi e prestiti, a valere sulle risorse della gestione separata, per interventi volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima (FIC), possono beneficiare della garanzia del Fondo medesimo.

Per assicurare la *governance* del FIC sono istituiti (dal comma 496) due organi interministeriali: il Comitato di indirizzo e il Comitato direttivo.

La disciplina di tali organi è stata emanata con il [D.M. 21 ottobre 2022](#), come modificato dal [D.M. 15 giugno 2023](#).

Articolo 3 *(Compiti della Cabina di regia)*

L'articolo in esame definisce i compiti della **Cabina di regia istituita dal precedente articolo 3**.

“Ferre restando le funzioni di indirizzo e coordinamento” che spettano al Presidente del Consiglio, i compiti della cabina di regia sono:

- **coordinare le attività di collaborazione** tra Italia e Stati africani, svolte, nell'ambito delle rispettive competenze, **dalle amministrazioni pubbliche**;
- promuovere gli **incontri tra rappresentanti della società civile, imprese e associazioni italiane e africane** con lo scopo di agevolare le collaborazioni a livello territoriale e promuovere le attività di sviluppo (*previsione aggiunta in sede referente*);
- **“finalizzare” il Piano Mattei** e i relativi aggiornamenti;
- **monitorare l'attuazione** del piano, anche ai fini del suo aggiornamento;
- approvare la **relazione annuale al Parlamento** (*di cui al successivo art.5*);
- promuovere il **coordinamento tra i diversi livelli di governo**, gli enti pubblici e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato;
- promuovere iniziative finalizzate **all'accesso a risorse** messe a disposizione dall'Unione europea e da organizzazioni internazionali;
- coordinare le **iniziative di comunicazione** relative all'attuazione del piano.

Articolo 4 *(Struttura di missione)*

Il **comma 1** istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 1° dicembre 2023, una struttura di missione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Ai sensi del **comma 2**, la struttura, tra l'altro, assicura **supporto alle funzioni** del Presidente del Consiglio e a quelle del Ministro degli esteri come vice presidente della cabina di regia. Ne cura il **segretariato** e predispone la **relazione annuale** al Parlamento.

Il **comma 3** definisce la **composizione della struttura**, che comprende due unità dirigenziali di livello generale, due unità dirigenziali di livello non generale e quindici unità di personale.

Il **comma 4** assegna alla struttura alla un contingente di **esperti** che prestano la propria attività a titolo gratuito con rimborso delle spese di missione.

I **commi 5 e 6** definiscono la **posizione giuridica del personale** della struttura che non appartiene alla Presidenza del Consiglio.

Nello specifico, in relazione all'organizzazione della nuova struttura, il **comma 1** precisa che:

1. alla medesima è **preposto un coordinatore** individuato tra gli appartenenti alla **carriera diplomatica**, posto in posizione di fuori ruolo.
2. è articolata in **due uffici di livello dirigenziale generale**, compreso quello del coordinatore e **in due uffici di livello dirigenziale non generale** (cfr. comma 3 per ulteriori previsioni).

Si segnala che il comma 1 della disposizione in esame richiama espressamente il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 303 del 1999¹, ai sensi del quale per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, **il Presidente istituisce**, con proprio decreto, apposite strutture di missione, **la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo**.

¹ Il decreto legislativo n. 303 del 1999 reca l'“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”. L'articolo 9 definisce il “Personale della Presidenza”.

Si segnala, altresì che la **relazione tecnica** allegata al disegno di legge di conversione segnali che **il collocamento fuori ruolo del coordinatore**, appartenente alla carriera diplomatica, avverrà **al di fuori del contingente** di cui all'articolo 274 del DPR n. 18/1967, in quanto, rispetto a tale disposizione, il secondo periodo del comma 1 si configura quale norma speciale di deroga che dispone autonomamente il collocamento fuori ruolo del funzionario interessato.

Con riferimento ai **compiti della struttura**, il comma 2 prevede che la medesima:

- a) assicura **supporto al Presidente del Consiglio dei ministri** per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo **relativamente all'attuazione del Piano Mattei** e ai suoi aggiornamenti;
- b) assicura **supporto al Presidente e al vicepresidente della Cabina di regia** nell'esercizio delle rispettive funzioni;
- c) cura il segretariato della Cabina di regia;
- d) predispose la relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5.

Il comma 3, nel ribadire che la struttura di missione è composta da **due unità dirigenziali di livello generale**, tra cui il coordinatore, da **due unità dirigenziali di livello non generale** e da **quindici unità di personale non dirigenziale** precisa che le unità di personale non dirigenziale sono individuate tra il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri e di altre amministrazioni pubbliche, autorità indipendenti, enti o istituzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Inoltre, il contingente di personale non dirigenziale potrà essere composto anche da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle amministrazioni centrali, in base a rapporto regolato mediante convenzioni, nel limite di spesa di cui al comma 3.

Il comma 3 **autorizza**, inoltre, **la spesa** relativa alla disposizione in esame pari a euro 193.410 per l'anno 2023 e di euro **2.320.903 annui** a decorrere dall'anno 2024.

A sua volta il successivo **comma 4** assegna alla struttura di missione in esame un **contingente di esperti** ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, stabilendo che i medesimi prestino la propria attività **a titolo gratuito, con il solo rimborso delle spese di missione**.

Per le spese di missione di cui al primo periodo nonché per le attività della struttura di cui al presente articolo si autorizza la spesa di euro 41.667 per l'anno 2023 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

La relazione tecnica precisa che le quantificazioni indicate sono le medesime utilizzate per la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13

Il richiamato decreto legislativo n. 303 del 1999, precisa al comma 2 che la Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; **di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione**, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.

Il **comma 5** stabilisce che il personale della struttura di missione non appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri deve essere collocato in posizione **di comando o fuori ruolo** o altro analogo istituto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Tale comma prevede che nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza **sono tenute ad adottare il provvedimento** di fuori ruolo o di comando **entro quindici giorni dalla richiesta**.

Il comma 5 prevede, altresì che **il trattamento economico del personale** in esame è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999.

Ai sensi del comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999 il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo, **mantiene il trattamento economico fondamentale** delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo

Il secondo periodo del comma 5 precisa che per la **durata del collocamento fuori ruolo**, è reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza

equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999.

Ai sensi del **comma 6** ai fini del **conferimento degli incarichi dirigenziali**, ivi compreso quello di coordinatore della struttura di missione stabilisce che **non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95**, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che reca una **disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori pubblici o privati e collocati in quiescenza**.

In particolare, essa vieta:

- il conferimento di incarichi a titolo oneroso² a soggetti già lavoratori pubblici o privati e collocati in quiescenza; tale divieto concerne gli incarichi dirigenziali o direttivi, quelli di studio o consulenza, le cariche in organi di governo delle amministrazioni;
- il conferimento ai soggetti in quiescenza (già lavoratori pubblici o privati) di incarichi dirigenziali o direttivi a titolo gratuito aventi durata superiore a un anno (entro il suddetto limite temporale, l'incarico a titolo gratuito è ammesso, presso ciascuna amministrazione, senza possibilità di proroga o di rinnovo)³.

In generale si ricorda che l'articolo 5, comma 9, del [D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135](#), e successive modificazioni concerne le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, nonché quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, e le autorità amministrative indipendenti.

Riguardo agli incarichi dirigenziali o direttivi e alle cariche in organi di governo delle amministrazioni, rientrano nel divieto anche gli enti e società controllati dalle amministrazioni summenzionate; il divieto non si applica con riferimento alle giunte degli enti territoriali e agli organi elettivi degli ordini o collegi professionali (o dei relativi organismi nazionali) e degli enti aventi natura associativa.

Il citato **articolo 5, comma 9**, specifica che gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni dello stesso comma nell'ambito della propria autonomia.

² Il divieto di cui al citato articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012 non concerne eventuali rimborsi di spese, a condizione che essi siano corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Tali rimborsi devono essere rendicontati.

³ Riguardo alla possibilità di rimborsi di spese, cfr. *supra*, in nota.

Il medesimo comma 6, attraverso il rinvio all'articolo 1, **comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147** e agli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, precisa che resta **ferma l'applicazione delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici** con i trattamenti pensionistici; tali limitazioni sono inerenti all'importo totale derivante dal cumulo o alla specifica tipologia del trattamento pensionistico (se liquidato in base ad una delle cosiddette quote 100, 102 e 103).

Articolo 5
(Relazione annuale al Parlamento)

L'**articolo 5** prevede che il Governo trasmetta alle Camere una **relazione annuale** sullo stato di attuazione del Piano Mattei entro il **30 giugno** di ciascun anno.

La relazione al Parlamento è **approvata dalla Cabina di regia** (vedi **articolo 3, comma 1**) e dovrà indicare le misure volte a migliorare l'**attuazione** del Piano medesimo e ad accrescere l'**efficacia** dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti.

Articolo 6
(Disposizione finanziaria)

La previsione in esame quantifica gli **oneri** derivanti dall'istituzione della struttura di missione di cui all'art.4 e provvede alla **relativa copertura**.

Gli oneri previsti per l'istituzione della struttura di missione di cui all'art.4 ammontano a euro 235.077 per l'anno 2023 e ad euro **2.820.903 annui** a partire dal 2024.

Tali oneri sono coperti mediante corrispondenti riduzione dell'autorizzazione di spesa del **Fondo per esigenze indifferibili** istituito dalla legge di bilancio per il 2015 (articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Articolo 7
(Entrata in vigore)

L'articolo 7 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **16 novembre 2023**.

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 1** del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

